

Omissis

Fatto-Diritto

Va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, il quale non è stato parte del giudizio di appello. Va accolto, invece, il ricorso dell'Agenzia. La controversia concerne l'accertamento di un maggior reddito tassabile ai fini ILOR a carico di società di persone, il quale, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, determina automaticamente l'imputazione di un maggior reddito di partecipazione tassabile ai fini IRPEF a carico dei soci della stessa. Al riguardo, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: "La unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 cit. TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (Cass. S.U. 14815/08). Dato che nel caso di specie il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta nè l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, nè la riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla società e dai soci, il ricorso deve essere accolto, in quanto l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; quindi, va cassata la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria provinciale adita, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate in ragione della novità del principio di diritto affermato.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Accoglie il ricorso, dell'Agenzia, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia la causa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009